

DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2013
352/2013/R/EFR

**APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORRENZIALI AGGIORNATE DAL GESTORE
DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. – GSE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE GARANZIE DI
ORIGINE**

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come integrato e modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 179/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/11);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 534/2012/I/efr (di seguito: deliberazione 534/2012/I/efr);
- la “Procedura per l’identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle certificazioni di origine per i suddetti impianti” redatta dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) e approvata dal Ministero dello

Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (di seguito: Procedura GO);

- la lettera del GSE del 15 novembre 2011, prot. Autorità n. 30498 del 22 novembre 2011 (di seguito: lettera del 15 novembre 2011);
- la lettera del GSE dell'11 luglio 2013, prot. Autorità n. 24996 del 15 luglio 2013, come integrata in data 22 luglio 2013, prot. Autorità n. 25879 del 23 luglio 2013 (di seguito: lettera dell'11 luglio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 31 luglio 2009, tra l'altro, ha previsto che il GSE definisca una procedura che consenta di:
 - certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non inferiore a 1 MWh;
 - identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta certificazione;e che la predetta procedura venga approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità;
- l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede che *“Con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, [cioè con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico previa proposta dell'Autorità, n.d.r.] sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE”*;
- con il decreto interministeriale 6 luglio 2012, tra l'altro, sono state aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE; in particolare, all'articolo 31 di tale decreto è stato disposto che:
 - il GSE aggiorni e proponga, per l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, la procedura di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 in materia di determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la garanzia d'origine;
 - nell'ambito dell'aggiornamento della procedura di cui al precedente alinea, il GSE definisca le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia d'origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE nonché dell'articolo 34 del decreto legislativo 28/11;
- l'Autorità, con la deliberazione 534/2012/I/efr, ha formulato parere favorevole in relazione alla procedura proposta dal GSE con la lettera del 15 novembre 2011 per la certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di cui al precedente alinea (Procedura GO).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 104/11, ha definito le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e, tra l’altro, ha disposto che:
 - per assicurare che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile si utilizzino esclusivamente le garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE (nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’articolo 34 del decreto legislativo 28/11, il termine “garanzia di origine”, per le finalità di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11, coincideva con i titoli CO-FER allora utilizzati dal GSE anche per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009);
 - il GSE organizzi procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d’origine nella propria disponibilità prevedendo che tali procedure abbiano frequenza almeno trimestrale e abbiano ad oggetto un numero di garanzie d’origine coerente con quelle nella disponibilità del medesimo GSE;
 - le garanzie di origine nella disponibilità del GSE (ovvero emesse dal GSE e contestualmente trasferite a titolo gratuito al medesimo) siano le stesse garanzie d’origine che vengono considerate nella titolarità del GSE in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, al fine di garantire la coerenza con il medesimo decreto;
 - il GSE definisca, anche, una proposta per l’implementazione delle sopra richiamate procedure concorrenziali e che tale proposta debba contenere almeno il bando, i criteri per l’individuazione del numero delle garanzie d’origine oggetto delle procedure concorrenziali nonché la descrizione del modello per l’aggiudicazione delle procedure di assegnazione;
 - le procedure di cui al precedente alinea vengano approvate, eventualmente con modifiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 179/11, ha approvato, con modifiche, le prime procedure concorrenziali definite dal GSE ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della deliberazione ARG/elt 104/11 e da quest’ultimo trasmesse con la lettera del 15 novembre 2011;
- con la lettera dell’11 luglio 2013, il GSE ha trasmesso all’Autorità una versione più aggiornata delle procedure concorrenziali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione ARG/elt 104/11;
- le modifiche apportate alle procedure concorrenziali trasmesse con la lettera di cui al precedente alinea si sono rese necessarie essenzialmente per tenere conto di quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE, come recepita dal decreto legislativo 28/11 e dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, nonché per allineare tali procedure alla Procedura GO già implementata ai fini della determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita; viene pertanto previsto, per effetto di tali modifiche:
 - a) l’esclusivo riferimento alle garanzie di origine come definite dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11 (e non più ai pre-esistenti titoli CO-FER);
 - b) che le garanzie d’origine rilasciate nell’anno n abbiano validità fino al termine del dodicesimo mese successivo a quello a cui la produzione di energia elettrica è riferita (come previsto dalla direttiva 2009/28/CE) e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno n+1;

- c) di aggiornare le sessioni d'asta per l'assegnazione annuale delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE differenziate per tipologia e mese di produzione;
- d) di prevedere un periodo transitorio e una specifica asta nel mese di settembre 2013 al fine di garantire l'operatività delle piattaforme informatiche e del mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine nella disponibilità del GSE, nella versione trasmessa dal medesimo GSE con la lettera dell'11 luglio 2013, poiché appaiono coerenti con le finalità di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11

DELIBERA

1. di approvare le procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine nella disponibilità del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., trasmesse dal medesimo Gestore con lettera dell'11 luglio 2013;
2. di prevedere che le procedure concorrenziali di cui al punto 1. siano pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. sul proprio sito internet;
3. di prevedere che gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari alle procedure concorrenziali di cui al punto 1. siano implementate dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 agosto 2013

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni